



Corte IV
D-3078/2020

Sentenza del 23 giugno 2020

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Grégory Sauder, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 4 giugno 2020 / N (...).

Fatti:**A.**

L'interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -1/2).

B.

Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, segnatamente dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo a B. _____, in Grecia, il (...) e che il (...), il medesimo Stato, gli aveva concesso protezione (cfr. atti SEM n. [...] -7/1 e n. [...] -11/1).

C.

Il (...) febbraio 2020, l'interessato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, alle sue relazioni ed al viaggio intrapreso dall'Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...] -10/9; di seguito: verbale 1).

D.

Nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (...) febbraio 2020, malgrado l'interessato abbia confermato di aver chiesto asilo in Grecia a (...) del (...), ha tuttavia riferito di aver ottenuto una risposta negativa circa la sua domanda d'asilo e che avrebbe ricorso contro la stessa, non avendo ricevuto alcuna risposta in merito all'esito della procedura ricorsuale (cfr. atto SEM n. [...] -14/2; di seguito: verbale 2). Ha per il resto negato di aver ottenuto protezione internazionale da parte della Grecia. Questionato in merito al suo stato di salute, egli ha riferito di soffrire di depressione, di dimenticare tutto e di avere delle problematiche renali. Egli sarebbe stato seguito da uno psichiatra in Grecia a partire dal (...), ma dopo il raggiungimento della maggiore età, avrebbe cessato di ricevere le cure necessarie. In tale contesto, la rappresentante legale dell'interessato ha versato agli atti un documento datato (...) in greco, relativo alla procedura d'asilo in Grecia del richiedente (cfr. atto SEM n. [...] -16/1); la documentazione medica datata rispettivamente (...) (in lingua greca) con traduzione in inglese del (...), (...) e (...) (entrambi i certificati medici in lingua

greca) (cfr. atto SEM n. [...] -17/5); varie attestazioni e dichiarazioni inerenti i corsi seguiti dall'interessato in Grecia e le lettere di raccomandazione di organizzazioni (C. _____, D. _____ e E. _____) per le quali il richiedente avrebbe prestato attività lavorative su base volontaria (cfr. atto SEM n. [...] -18/6), nonché copia della sua taskara (cfr. atto SEM n. [...] -19/2). In merito al diritto di essere sentito circa un eventuale allontanamento verso la Grecia, la SEM lo ha informato che tale diritto sarebbe stato concesso per iscritto. Ciò che è effettivamente avvenuto con scritto del (...) febbraio 2020 dell'autorità inferiore, dove è stato comunicato all'interessato che, a fronte dei riscontri EURODAC, la medesima autorità aveva intenzione di non entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed alla pronuncia di un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. [...] -20/1).

E.

Nel frattempo, in data (...), le autorità svizzere preposte, hanno presentato alle competenti autorità elleniche, una richiesta di riammissione dell'interessato, in applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729), la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva rimpatrio) e dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305) (cfr. atti SEM n. [...] -21/2 e n. [...] -22/2).

F.

Il (...) marzo 2020, per il tramite della sua rappresentante legale, il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM il (...) febbraio 2020, ed ha richiesto alla SEM di trattare la sua domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...] -27/6).

G.

Il (...), le autorità elleniche hanno risposto positivamente alla richiesta di riammissione formulata dalla Svizzera, in quanto il richiedente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria il (...) e di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atti SEM n. [...] -31/1 e n. [...] -32/1).

H.

Con atto del 28 aprile 2020, l'interessato ha inoltrato alla SEM delle osservazioni complementari al diritto di essere sentito del (...) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...] -37/21). In tale contesto, ha aggiornato la documentazione inerente il suo stato di salute, producendo l'F2 del (...) (cfr. atto SEM n. [...] -38/3).

I.

Con scritto del 4 giugno 2020, l'interessato ha inoltrato il suo parere circa il progetto di decisione della SEM reso il (...) maggio 2020 (cfr. atti SEM n. [...] -45/17 e n. [...] -47/5). Al parere, è stato allegato il documento F2 del (...), relativo un aggiornamento dello stato psichiatrico e psicologico del richiedente.

J.

Con decisione del 4 giugno 2020, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione del predetto provvedimento, verso la Grecia.

La SEM ha anzitutto osservato, che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. A differenza di quanto sostenuto nel colloquio Dublino e nella risposta al diritto di essere sentito dall'interessato, di fatto, la Grecia gli avrebbe concesso lo statuto di protezione sussidiaria il (...), nonché un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...). In tal senso sussisterebbero degli elementi indicativi dell'adempimento dei criteri per un'ammissione provvisoria del richiedente ai sensi dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Tuttavia per un'eventuale domanda di riconsiderazione della sua domanda d'asilo, sarebbe competente la Grecia e non la Svizzera, ed inoltre egli potrebbe rientrare nel predetto Stato senza temere un allontanamento in violazione del principio di non-respingimento, e non avrebbe pertanto un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA. Proseguendo nell'analisi, il parere dell'interessato del 4 giugno 2020 non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova che giustificerebbero una modifica dal punto di vista della SEM della sua valutazione. In particolare, riguardo al sollevato accertamento incompleto dei fatti medici rilevanti, le sue diagnosi e terapia sarebbero chiare e pertanto un ulteriore accertamento medico non risulterebbe necessario in specie. Inoltre, qualora insorgessero degli adattamenti della sua terapia, le autorità elleniche verrebbero tempestivamente informate prima del suo rinvio. In seguito la SEM ha osservato che il suo rinvio verso

la Grecia sarebbe ammissibile, dato che avendo egli ottenuto lo statuto di protezione sussidiaria, non sussisterebbe alcun timore che egli subisca una detenzione o un respingimento nel Paese d'origine. Non vi sarebbero inoltre motivi né dal profilo della situazione politica greca, né ostacoli personali ostativi all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. Difatti, tenuto conto delle allegazioni dell'interessato e della documentazione da lui prodotta a supporto delle sue asserzioni, non emergerebbero degli elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di un suo ritorno nel succitato Stato. Invero, le condizioni di vita difficili in Grecia esposte dall'interessato non sarebbero un motivo d'inesigibilità del suo rinvio, in quanto questo Paese è vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). La stessa, in particolare, garantirebbe ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso al sistema di formazione professionale per gli adulti ed ai servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento nonché li autorizzerebbe ad esercitare un'attività indipendente ed autonoma, come pure il diritto ad un'assistenza sociale con le stesse condizioni d'accesso che i cittadini di uno Stato membro, ed il diritto all'accesso ad un alloggio ed agli strumenti d'integrazione. Poiché le autorità elleniche gli avrebbero riconosciuto la protezione sussidiaria, sarebbe loro competenza fornire all'interessato il sostegno necessario, ed a quest'ultimo far valere i suoi diritti e richiedere l'aiuto alle prime. Su tale punto, la SEM ha aggiunto che il livello di vita in Grecia, malgrado possa essere effettivamente inferiore in rapporto con altri Stati europei, tuttavia gli standard minimi del diritto internazionale, in particolare per quanto predisposto dall'art. 3 CEDU, sarebbero rispettati. Le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, non rappresenterebbero neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia, in quanto la situazione economica difficile vigente in tale Stato, riguarderebbe l'insieme della popolazione. Inoltre la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura sanitaria sufficiente in grado di curare tutte le affezioni, siano esse fisiche o psichiche, alla quale egli avrebbe accesso quale beneficiario della protezione sussidiaria ed ai sensi in particolare dell'art. 30 direttiva qualifica. Sarebbe pertanto obbligo delle autorità greche di assicurargli una presa in carico medica – come sarebbe stato il caso dell'insorgente vista la documentazione medica greca da lui presentata – nonché responsabilità dell'interessato di far valere i suoi diritti presso le medesime. Per il resto, le sue allegazioni in relazione al fatto di non aver ricevuto in Grecia alcun

sostegno da parte delle autorità per poter accedere alle cure medico-psichiatriche di cui egli necessitava, non sarebbero sufficientemente circostanziate per confutare il rispetto della direttiva qualifica da parte della Grecia. Tenuto conto di tali elementi, le sue condizioni di salute non risulterebbero essere di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di un suo allontanamento verso la Grecia o ostative al suo trasferimento in applicazione di tale disposizione. Infine, né il Coronavirus – essendo di durata temporanea e non mettendo pertanto in discussione la presunzione secondo la quale l'assistenza sanitaria in Grecia sia sostanzialmente garantita – né le attuali restrizioni di viaggio dovute alla pandemia, non rappresenterebbero degli ostacoli all'ammissibilità o all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente. Infine, il suo allontanamento sarebbe possibile sia dal profilo tecnico che pratico.

K.

Con ricorso del 15 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio; ed in via subordinata ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese.

In primo luogo, in merito alle condizioni generali di accesso alle misure di accoglienza in Grecia dei beneficiari di protezione internazionale – in particolare per quanto attinente l'assenza di un alloggio a mente del ricorrente – egli ritiene che la SEM abbia effettuato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti, ed abbia violato gli art. 3 CEDU e 83 cpv. 3 LStrl. In particolare, il procedere della SEM sarebbe lesivo del principio inquisitorio, nonché dell'obbligo di motivare in maniera circostanziata la decisione rispetto al cambiamento che sarebbe intervenuto per i titolari di protezione internazionale in relazione al nuovo art. 114 par. 1 dell'International Protection Act (IPA) così come emendato dall'art. 111 della Legge greca 4674/2020. Dapprima la SEM, nella sussunzione compiuta nella sua decisione, presupporrebbe sia il rispetto da parte della Grecia della direttiva qualifica che dell'art. 3 CEDU, in quanto vincolata a strumenti di diritto comunitario ed internazionale e quindi che le autorità elleniche garantiscano i diritti connessi ad uno statuto di protezione internazionale. Tuttavia, a fronte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citata nel gravame dal ricorrente (sentenze *Jawo c. Bundesrepublik*

Deutschland C-163/17 del 19 marzo 2019, Bundesrepublik Deutschland c. Hamed e Omar, cause riunite C-540/17 e C-541/2017 del 13 novembre 2019, Haqbin c. Belgio, sentenza C-233/18 del 12 novembre 2019), come pure delle sue allegazioni esposte in corso di procedura e della documentazione da lui depositata, si evincerebbe che pure i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbero privati dell'accesso ad un alloggio. Si troverebbero pertanto esposti ad analoghe e degradanti condizioni di vita come quelle che vivrebbero i richiedenti asilo. In particolare, il richiedente sarebbe stato personalmente espulso nella prima metà del (...) dall'alloggio che occupava, ritrovandosi a dover vivere all'aperto, privo di qualsiasi alloggio, accesso ai servizi igienici, all'assistenza sociale e sanitaria ed esposto alla precarietà della condizione di senzatetto. Tali circostanze degradanti e disumane non sorprenderebbero e sarebbero note alla SEM, avendo la medesima sospeso i trasferimenti di richiedenti l'asilo verso tale Stato membro. La decisione avversata, ometterebbe inoltre di considerare o apprezzare, la portata della modifica legislativa in merito all'accesso all'alloggio intervenuta in Grecia. In considerazione di tale situazione, l'insorgente non potrebbe pertanto avere accesso né ai programmi quali ESTIA o HELIOS su territorio ellenico, né ad una struttura dedicata all'alloggio di persone senza fissa dimora ad F._____. Sarebbero inoltre da considerare gli ostacoli amministrativi e burocratici per l'ottenimento dell'assistenza sociale e d'accesso al mercato del lavoro. Pertanto, egli si ritroverebbe a vivere quale senzatetto ad F._____ nel caso di un suo rinvio in Grecia, in condizioni di affollamento e di insalubrità, senza accesso al riscaldamento ed ai servizi sanitari, come pure esposto ai pericoli connessi a tale situazione, in condizioni di vita degradanti e/o disumane, incompatibili con l'art. 3 CEDU.

In merito a tale contesto, il ricorrente ha prodotto con il gravame: il documento di G._____ intitolato "(...)" del (...) ed in inglese; e la presa di posizione quale parte terza intervenente di G._____/H._____ nella causa aperta dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) "(...)" del (...) (in lingua inglese).

Per quanto concerne la situazione di salute del richiedente, l'autorità inferiore avrebbe pure proceduto ad un accertamento incompleto dei fatti determinanti in specie. Invero, visti segnatamente i vari traumi vissuti dall'interessato sia in Afghanistan che in Grecia, nonché la sua necessità già in Afghanistan, come pure su suolo ellenico ed elvetico, di cure psichiatriche, che non avrebbe però più ricevuto in Grecia dopo il raggiungimento della maggiore età; non sarebbero stati riuniti dalla SEM tutti gli elementi neces-

sitanti per una valutazione medica esaustiva dello stato di salute del richiedente. La documentazione medica agli atti, non indagherebbe inoltre quali possano essere le conseguenze di un'interruzione terapeutica nel caso di specie, visto il particolare profilo del ricorrente. Pertanto, ed a fronte anche del peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato durante il suo soggiorno in Svizzera e del fatto che egli possa non avere accesso alle cure mediche necessarie in Grecia, la SEM avrebbe dovuto richiedere a titolo prudenziale una perizia medica completa.

A titolo sussidiario, il richiedente sostiene che, se si ritenesse che la SEM abbia stabilito in modo corretto i fatti determinanti per la causa, le circostanze sopra esposte, ed in particolare l'estrema sua vulnerabilità, dovrebbero condurre al riconoscimento dell'ammissione provvisoria, in quanto un suo rinvio in Grecia risulterebbe inesigibile.

L.

Con scritto del 17 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha inviato al Tribunale un nuovo referto medico datato (...).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3.

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella presente disamina.

4.

L'insorgente, nel suo atto ricorsuale, si prevale a titolo principale di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti da parte della SEM sia inerenti il suo stato di salute che relativi alla situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, ove in più avrebbe pure violato il principio inquisitorio nonché il suo obbligo di motivare in modo puntuale la sua decisione in particolare non tenendo conto del cambiamento delle circostanze per i beneficiari di cui sopra, a fronte del nuovo assetto legale per l'alloggio degli stessi su suolo greco. Tali censure formali vanno trattate preliminarmente, dal momento che potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

4.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull'argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati).

4.2 Invero, a differenza delle allegazioni del ricorrente inerenti un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, v'è innanzitutto da rimarcare che nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell'insorgente. Come ritenuto dalla SEM, anche il Tribunale, sulla base degli atti di causa, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, ritiene che la situazione di salute dell'interessato risulti nella fattispecie chiara, con delle diagnosi acclamate e delle terapie già impostate. Invero, dalla copiosa documentazione medica agli atti, risulta che lo stesso soffre di uno stato da colica renale (...), di nefrolitiasi asintomatica (calcolo caliceale del gruppo inferiore del rene (...), spot perecogeno di circa 3 mm al gruppo medio del rene (...)) suggestivo per microlitiasi e lieve pielectasia (...); cfr. atti SEM n. 35/1 e n. 36/2), nonché di una sindrome da stress post-traumatico (ICD 10: F 43.1). Quest'ultima seppure persistente, sino al (...) ha avuto un'evoluzione positiva, stabilizzandosi, ed il medico psichiatra curante ha ritenuto vi fosse un buon compenso psicopatologico, senza acuzie in atto, mantenendo una terapia a base di Sertralina 50mg e di Valium 5mg (oltreché in riserva ulteriori 5mg in caso di insonnia; cfr. in particolare atti SEM n. 41/3 e n. 47/5), sospendendo per il resto il trattamento con Olanzapina, essendo che con la diminuzione del dosaggio di tale medicamento, l'interessato non avrebbe più presentato insonnia (cfr. atto SEM n. 41/3). Il ricorrente per tale patologia, ha seguito dei regolari controlli psichiatrici e consulti psicologici, sino al (...), ove con accordo del paziente, e visto il suo quadro stabile e buono dal profilo psicopatologico, il medico curante ha stabilito che lo stesso avrebbe continuato a beneficiare di consulti psicologici, mentre che per quanto concerne colloqui psichiatrici, egli rimaneva disponibile nel caso l'interessato *“lo ritenesse necessario o nel caso volesse modificare la terapia farmacologica in atto”* (cfr. atto SEM n. 47/5). Soltanto dopo l'emanazione della decisione negativa da parte della SEM e dopo l'interposizione del ricorso, il quadro clinico del ricorrente dal profilo psichiatrico parrebbe essersi nuovamente aggravato, presentando tuttavia la medesima diagnosi e rimanendo invariata la terapia (colloqui di sostegno psicologico e prescrizione farmacologica). Invero, nel certificato medico del (...) – prodotto a seguito del ricorso con scritto del 17 giugno 2020 dall'interessato – viene riportato che il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) che il ricorrente presenta, sarebbe la conseguenza del suo vissuto e degli avvenimenti che sarebbero occorsi in Gre-

cia. Tale diagnosi, avrebbe dato luogo alla presenza di flashback, importante ansia generalizzata, immagini intrusive e sintomatologia depressiva con pensieri anticonservativi (senza ideazione al momento del consulto medico). Il medico curante psichiatra e la psicologa dell'interessato, osservano inoltre nello stesso rapporto, l'importanza per l'interessato *“di avere più tempo per approfondire, prima di un potenziale rinvio verso la Grecia, la capacità di fronteggiare la riesposizione al medesimo contesto, i rischi di una riattivazione del trauma e del peggioramento dello stato psichico e di salute del paziente”*, rimarcando inoltre la necessità per il ricorrente di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica a lungo termine *“per permettere un andamento clinico in miglioramento”*. Pur considerando con attenzione la situazione di salute dell'interessato, come pure non volendo in questa sede sminuirne la portata, anche a fronte dell'ultimo referto medico prodotto dall'insorgente con lo scritto del 17 giugno 2020, il Tribunale ritiene che la stessa sia limpida, con delle diagnosi chiare ed invariate e delle terapie già impostate. Anche se il richiedente svolge tutt'ora dei consulti psicologici ed anche per il futuro viene segnalata dai medici curanti anche la necessità di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica a lungo termine, tali evenienze non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale, in quanto risultano essere dei controlli o colloqui di continuità o in vista di mantenere un andamento clinico dell'interessato in miglioramento. In tal senso, un ulteriore accertamento medico proposto anche con il gravame dal ricorrente, non risulta essere in specie necessario.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato né un accertamento incompleto né inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute del ricorrente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. La censura ricorsuale va pertanto in tal senso respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato dal ricorrente in merito alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU, a causa del suo stato di salute, nel caso di un suo ritorno in Grecia, tale censura verrà trattata d'appresso, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. *infra* consid. 9.3–9.5 e consid. 10.1).

4.3 Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato alcun accertamento incompleto ed inesatto dei fatti determinanti da parte della SEM in relazione con la situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, ed una conseguente violazione del principio inquisitorio; come neppure una carente motivazione della decisione in merito a tale punto in questione. Invero, nel caso di specie l'autorità di prime cure ha tenuto conto ampiamente nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall'interessato e della documentazione da egli prodotta in merito (cfr. decisione impugnata

p.to II, pag. 5 seg. e p.to III, pag. 6 segg.). L'autorità inferiore, nella decisione avversata, si è inoltre chinata concretamente sulla situazione del ricorrente e su quanto da egli allegato in merito ai suoi trascorsi in Grecia. Se tuttavia la SEM – conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Grecia – è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla possibilità per il ricorrente di fare ritorno su suolo ellenico rispetto a quest'ultimo, ciò non è costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito, ma della sua latitudine in merito all'apprezzamento dei fatti determinanti. In modo particolare, l'evenienza per la SEM di non aver motivato la sua decisione tenendo conto del cambiamento legislativo recentemente avvenuto in Grecia dal profilo dell'alloggio per i beneficiari di protezione internazionale, ciò che viene censurato dal ricorrente nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 18 del ricorso), non è lesiva dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (quale ulteriore corollario del diritto di essere sentito del ricorrente). In tal senso, l'insorgente misconosce la portata di tale obbligo da parte dell'autorità, in quanto quest'ultima non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; potendosi infatti occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n°38), ciò che in specie è stato ampiamente adempiuto dalla SEM.

Le censure ricorsuali riferite all'accertamento incompleto e/o inesatto dei fatti rilevanti per la causa da parte dell'autorità inferiore, come pure una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM derivante dal diritto di essere sentito della parte in causa (art. 35 PA), vanno pertanto in tal senso respinte. Per quanto concerne invece più specificamente la possibile violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Svizzera, in caso di un rinvio del ricorrente in Grecia, a causa della situazione fattuale e legislativa in vigore in tale Stato, tale censura verrà trattata pure nei considerandi seguenti, riguardando l'ammissibilità e l'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. *infra* consid. 9.2, 9.3, 9.5 e consid. 10.1).

5.

5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro

secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente, il (...) è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atti SEM n. 7/1e n. 31/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 31/1). Sulla base delle precitate considerazioni, non può essere dato seguito all'asserita mancata conoscenza da parte dell'interessato di avere ottenuto la protezione internazionale in Grecia. Invero, sulla base delle risultanze processuali e delle evidenze sopra citate, la stessa è stata incontestabilmente ottenuta, e le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal richiedente durante il corso della procedura, non sono atte a scalfire tale dato di fatto. Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio di non respingimento.

5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

6.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7.

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrl).

8.

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

9.

9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("*real risk*") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinvio in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).

Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

9.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha già a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti di numerose organizzazioni ai quali il ricorrente si riferisce sia nel gravame che precedentemente e che ha prodotto in corso di procedura, per quanto concerne la situazione di accoglimento dei richiedenti l'asilo, così come dei rifugiati e più specificatamente dei beneficiari di protezione sussidiaria in Grecia. Invero, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, nonostante il rischio di vivere in condizioni precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o della protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifica. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifica).

Il Tribunale, in una recente sentenza, ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.2).

Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

9.3 Nel caso in esame, l'insorgente è stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data (...), di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, per quanto concerne l'asserito stato di deprivazione di mezzi di sussistenza – in particolare per procacciarsi il cibo necessario – come pure di un alloggio e di cure mediche necessarie al suo stato di salute dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle autorità greche fatto valere dal ricorrente, le stesse allegazioni non sono state sufficientemente dettagliate e circostanziate, tanto da dover ritenere che anche in caso di un suo rinvio, egli si troverebbe a dover fronteggiare (nuovamente) tali asserite circostanze. Dapprima non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi, malgrado fosse e sia compito suo rivolgersi alle predette per eventuali omissioni e/o presunte violazioni. Inoltre, per quanto attiene la mancanza di un alloggio e di sufficienti mezzi per procacciarsi a volte il vitto, egli ha affermato di aver vissuto a partire dalla sua maggiore età, all'aperto ad F._____, nel I._____ o nei suoi dintorni, e di aver dovuto ricorrere all'aiuto di uomini sconosciuti che in cambio di sue prestazioni sessuali, gli avrebbero offerto cibo o promesse di lavoro, questo malgrado lavorasse a titolo volontario presso delle organizzazioni non governative o si rivolgesse a mense per poveri. Tuttavia, non è riuscito a fornire alcuna data precisa in merito a quando egli avrebbe lasciato l'appartamento gestito dall'J._____, riferendo unicamente essersi trattato del periodo successivo al raggiungimento della maggiore età (cfr. atto SEM n. 27/6). Come pure risulta quanto meno singolare che egli lavorasse anche dopo tale periodo per delle organizzazioni non governative, segnatamente quale (...), (...) e di (...), o come (...) (in alcuni casi anche dietro compenso, cfr. atto SEM n. [...]27/6, pag. 2), o seguendo quale studente un corso di (...) a partire dal (...) del (...) (cfr. atto SEM n. [...]18/6), ma non abbia neppure allegato di essersi rivolto alle stesse organizzazioni per

ottenere il supporto materiale necessario a procacciarsi il minimo vitale (alimentazione ed alloggio).

Per quanto poi concerne le sue condizioni medico-psichiatriche ed il mancato accesso alle stesse in Grecia dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell'insorgente come da lui sollevato, anche in tale contesto ha reso delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, benché il richiedente abbia affermato che non avrebbe più ricevuto le cure a lui necessarie dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle autorità greche, tuttavia non risulta neppure in tale frangente che egli si sia rivolto alle stesse od abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti circa l'accesso alle cure mediche. Risulta invece dagli atti di causa, e diversamente da quanto da egli sostenuto, che anche dopo il raggiungimento della maggiore età, egli sia stato visitato da un medico, anche dal profilo psichiatrico (cfr. certificato medico ellenico del [...], atto SEM n. 17/5), ed abbia potuto, seppure occasionalmente come da egli asserito, procurarsi dei farmaci, tramite una ricetta medica scaduta ed il compenso ottenuto per la sua collaborazione quale (...) per E._____ (cfr. atto SEM n. 27/6, pag. 2).

9.4 Infine, non risulta neppure che alla luce anche di quanto già sopra rilevato (cfr. consid. 4.2), le condizioni di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193). Segnatamente, d'un canto le sue patologie, seppure non se ne voglia in nessun modo in tale sede sminuirne la portata, non risultano essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro canto, non risultano esserci neppure dei seri motivi di considerare che egli sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute. Invero, e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica, la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente potrà ottenere i trattamenti medici e le terapie a lui necessari (cfr. sentenza del Tribunale D-1189/2020 del 17 marzo 2020 consid. 8.5.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). Tale asserito è sostenuto maggiormente dalle evenienze mediche greche all'incanto, le quali sono dimostrative del fatto che il ricorrente ha avuto accesso più volte ad un medico, ed ha ricevuto le cure ed i trattamenti del caso.

9.5 In conclusione, il Tribunale ritiene quindi che, pur tenendo conto della situazione particolare dell'interessato – in particolare delle difficili condizioni di vita in Grecia e delle problematiche di salute di cui egli è affetto – gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE – anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata nel memoriale ricorsuale dal ricorrente – o che lo stesso sia confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'interessato è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

10.

10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 9).

Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza così come le sue problematiche valetudinarie, peraltro questioni già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, ed in particolare ai beneficiari dello statuto di protezione internazionale, questo Tribunale ha anche recentemente ribadito nella sua sentenza di riferimento D-559/2020 (cfr. consid. 9.1), che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della Corte EDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti H._____ e

G. _____ ripresi nel ricorso ed allegati allo stesso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualifica. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. anche *supra* consid. 9.2, 9.3 e 9.5). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Per quanto poi attiene i problemi di salute, gli stessi risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso di specie (cfr. *supra* consid. 9.3–9.5).

10.2 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9).

11.

Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12.

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione

dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15.

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbondato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: